

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.VAILATI".
Via A. GRANDI, 146 - 00045 GENZANO DI ROMA –DS 42

☎ **06/97858669** - C.M. RMPS39000G
rmps39000g@istruzione.it - rmps39000g@pec.istruzione.it
www.liceovailatigenzano.edu.it
C.F. 82005500580 - C.U. UFBV98

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Anno Scolastico 2023-24

Approvato dal collegio dei Docenti in data 25 ottobre 2023

Deliberato dal Consiglio di Istituto in data 18 dicembre 2023

CRITERI

Considerato:

- che ogni deliberazione di scrutinio, sia positiva (ammissione), sia negativa (non ammissione) ha funzione accertativa con finalità educativa informativa;
- che le posizioni dei/delle singoli/e esigono valutazioni strettamente individuali;
- che le deliberazioni di ammissione o non ammissione all'Esame di Stato assunte nello scrutinio finale non sono riconducibili alla semplice descrizione di un dato oggettivo costituito dalla somma delle sufficienze delle insufficienze;
- che la valutazione è atto che va riferito agli alunni considerati nella loro singola posizione e che pertanto si ritiene di non determinare criteri rigidi, tali da configurare uno schema gessato d'astratto per la determinazione delle ammissioni, non ammissione all'Esame di Stato, ma di indicare ai Consigli di Classe alcuni elementi da valutare attentamente;

tenuto conto:

- della programmazione del Consiglio di Classe;
- del contesto generale della classe, inteso come profitto storicamente determinato, come clima didattico come risultati medi;
- del sistema di valutazione indicato nel PTOF;
- della proposta di voto di ogni singolo docente;

IL CONSIGLIO DI CLASSE VALUTERÀ PER OGNI SINGOLO ALUNNO

- i livelli di partenza, i percorsi e i progressi compiuti, i livelli finali raggiunti;
- la gravità delle insufficienze che non va rapportata al voto numerico finale ma all'effettiva possibilità dell'alunno di raggiungere i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- la gravità delle lacune, la loro distribuzione nell'arco del tempo, anche con riferimento all'interesse, alla partecipazione al lavoro scolastico, alla frequenza degli interventi di recupero in itinere e ai risultati delle relative verifiche;
- il mancato superamento del debito formativo che, unito ad un profitto insufficiente nella stessa disciplina alla fine dell'anno scolastico corrente, rappresenterà elemento fortemente negativo rispetto alla valutazione delle capacità di recupero sia individuali che supportate da corsi e/o da altri tipi di interventi didattici messi in atto dalla scuola. Tale situazione potrà configurare un quadro di orientamento del consiglio di classe per la non promozione, fatti salvi eventuali cambiamenti dell'Ordinanza Ministeriale;
- la numerosità delle lacune in rapporto al numero complessivo delle materie;
- la globalità-trasversalità delle competenze acquisite, con riferimento anche agli obiettivi minimi di conoscenze, competenze e capacità definiti per singole discipline;
- le prospettive di crescita culturale umana in base anche alla storia scolastica personale ai fattori non scolastici: socio-culturali, ambientali, ecc.
- frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
- partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione;
- svolgimento delle attività di PCTO secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso (90 ore complessive).
- votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751.
- e delibererà in modo strettamente individuale, singolarmente per ogni alunno/a, l'ammissione o la non ammissione all'Esame di Stato.